

17 ottobre 2019

Avv. Myrta Maculani

La definizione delle controversie nella fase di esecuzione

- Accordo bonario
- Collegio Consultivo Tecnico
- Transazione
- Arbitrato

METTIAMOCI IN RIGA



ACCORDO BONARIO (Artt. 205-206)



ACCORDO BONARIO (artt.205-206)



PRINCIPI GENERALI

- L'accordo bonario è un procedimento che si attiva quando l'importo economico del contratto varia tra il 5% e il 15% a seguito dell'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità.
- Riguarda il valore di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento.
- Può essere reiterato nel corso del contratto, fino al raggiungimento del limite massimo del 15%.
- Può essere avviato sia per i lavori che per i servizi e le forniture.
- Ha natura di transazione.



ACCORDO BONARIO (artt.205-206)

PRINCIPI GENERALI


- Fino al 31 dicembre 2020 possono essere oggetto dell'accordo bonario le riserve sugli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica (decreto sblocca cantieri).
- Qualunque sia l'importo delle riserve, il Rup deve attivare l'accordo bonario prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione).





ACCORDO BONARIO (artt.205-206)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO



Presupposto: Importo delle riserve tra 5% e 15% del valore del contratto

1. Il D.L. o il DEC inviano una comunicazione al RUP e trasmettono la relazione riservata nel più breve tempo possibile.
2. Il Rup acquisisce la relazione della Commissione di Collaudo ove costituita.
3. Il Rup valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.



ACCORDO BONARIO (artt.205-206)

Il RUP (dopo l'acquisizione della relazione e/o delle relazioni riservate):

- A) entro 15 giorni dalla comunicazione, può richiedere alla Camera Arbitrale una lista di 5 esperti e scegliere d'intesa con l'appaltatore il nominativo dell'esperto; in assenza di accordo tra le parti, l'esperto viene nominato dalla Camera Arbitrale e si deve pronunciare entro 90 giorni dalla nomina;
- B) entro 90 giorni dalla comunicazione, il Rup, che non richiede la nomina dell'esperto, formula la proposta di accordo bonario





ACCORDO BONARIO (artt.205-206)

ITER PROCEDIMENTALE

1) Verifica del contenuto delle riserve in contraddittorio con l'esecutore attraverso l'esame di dati, informazioni, pareri, audizioni, verifica della disponibilità economica.



2) Redazione della proposta di accordo bonario.

3) Trasmissione della proposta al dirigente della S.A. e all'esecutore.

3a) In caso di accettazione della proposta: entro 45 gg. redazione del verbale.

3b) In caso di rifiuto della proposta o di decorrenza del termine: entro 60 gg. procedimento arbitrale o giudiziale davanti al giudice ordinario.



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (Art. 207)



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art.207)

- Istituto ripristinato dal decreto sblocca cantieri (precedentemente soppresso dal correttivo al codice) che ne prevede l'esistenza fino all'entrata in vigore del regolamento;
- Il collegio può essere nominato dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione o al massimo entro 90 giorni dall'avvio;
- E' composto da 3 membri esperti e qualificati scelti dalle parti;
- Le proposte formulate dal collegio non sono vincolanti;
- L'accettazione della proposta formulata dal collegio NON ha natura transattiva salvo diversa volontà delle parti.





TRANSAZIONE (Art. 208)

TRANSAZIONE (art.208)



- La transazione è un mezzo di risoluzione delle controversie che può essere utilizzato solo nell'ipotesi in cui non è possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
- La proposta transattiva può essere formulata sia dall'aggiudicatario che dalla Stazione Appaltante (dirigente competente) sentito il RUP.
- La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
- L'istituto della transazione si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture.
- L'ammontare dell'importo della transazione è rilevante ai fini della preventiva acquisizione di pareri legali.



ARBITRATO (Art.209)



ARBITRATO (ART.209)

- Casi in cui si può attivare il procedimento arbitrale (comma 1)
- Soggetti che possono ricorrere all'arbitrato (comma 1)
- Categorie di persone alle quali non può essere conferito l'incarico (co. 6)
- Composizione collegio arbitrale (comma 4)
- Clausola compromissoria (comma 3)
- Svolgimento del procedimento arbitrale (commi 9-10-11-12)
- Efficacia del lodo arbitrale (commi 12-13)
- Impugnazione del lodo (comma 14)
- Brevi cenni sulla Camera Arbitrale (art.210)